

XXXVª TORNATA

VENERDÌ 23 GENNAIO 1925

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 1057
Disegni di legge (Discussione di):	
• Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue	1060
Oratore:	
VENZI, <i>ff. di relatore</i>	1060
— Testo coordinato —	1075
• Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1924 al 30 giugno 1925	1062
Oratori:	
BIANCHI LEONARDO	1068
TOMMASI	1062
Interrogazioni (Svolgimento di):	
• Sul Museo nazionale di Napoli	1059
Oratori:	
FEDELE, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	1059
MANGO	1059
Omaggi (Lettura di un elenco di)	1057
Relazioni (Presentazione di)	1062
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	1073

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri dell'interno, della giustizia e affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale, ed il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Sitta ha chiesto un congedo di sei giorni.

Se non si fanno osservazioni, il congedo s'intende accordato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Senatore Malvezzi: *In memoria di Carlo Saint Cyr.*

Senatore Niccolini Pietro: *La prima pagina della storia di Ferrara.*

Senatore Frola: *Museo Nazionale del Risorgimento, Torino. Mostra di cimeli e documenti storici su Re Carlo Alberto.*

Ufficio internazionale del lavoro, Roma: *Inchiesta sulla produzione.*

Comando della divisione militare di Roma: *Esercitazioni di combattenti in onore del Reggente di Etiopia Ras Tafari nel campo di Centocelle.*

Ambasciata del Cile in Roma: *Le Chile, conferenza.*

Sindaco di Padova: *Prima mostra italiana di attività municipale, 1921.*

Istituto Nazionale di credito per la cooperazione, Roma: *Nel primo decennio della sua attività, 1911-1923.*

Signor Mario Alfani, Firenze: *In memoria del comm. prof. Augusto Alfani, accademico della Crusca, 1924.*

Comm. Luigi Grassagni, Genova: *Le città marinare del bel Paese là ore il sì suona.*

Senatore Luigi Rava: *Dove le resistenze eran più grosse.*

Dott. Paulo Brenna:

1° *Trattato elementare di legislazione americana;*

2° *L'emigrazione italiana nel periodo ante bellico.*

Comm. Davide Mele, Napoli: *I discorsi d'un industriale.*

Comm. dott. Zaccagnini, segretario generale della « Dante Alighieri », Roma: *Per la Dante e per la vittoria* (autore Paolo Boselli).

Senatore Zippel:

1° *La condanna di V. Zippel per delitto di alto tradimento;*

2° *Un manifesto austriaco del tempo dell'ultima guerra* (maggio 1922);

3° *Arte ed artisti italiani nel duomo di Bolzano;*

4° *Gli oggetti di storia ed arte della Venezia Tridentina restituiti dall'Austria;*

5° *Il museo Trentino del Risorgimento nel castello del Bron Consiglio;*

6° *Nel quarto centenario della nascita di Alessandro Vittoria.*

7° *La bandiera degli studenti trentini dell'Università di Padova;*

8° *Le ossa di Pilade Bronzetti a Trento* (discorso);

9° *Commemorazione del senatore Antonio Tambosi* (13 febbraio 1921);

10° *Un amico degli irredenti* (per cura di amici triestini).

Senatore Marghieri:

1° *Manuale di diritto commerciale* (vol. I e II);

2° *Scritti giuridici in onore di A. Marghieri;*

3° *Le onoranze ad Alberto Marghieri per il IX lustro del suo insegnamento nella Regia Università di Napoli;*

Senatore Fulci: *I cardini del nuovo progetto di Codice penale.*

Senatore Pais: *La politica interna* (discorso).

Senatore Catellani: *Mario Marinoni* (commemorazione).

Senatore Ruffini:

1° *La proprietà scientifica;*

2° *L'Ordine Costantiniano e Scipione Maffei;*

3° *Il defensor pacis di Marsilio da Padova.*

Senatore Dallolio Alfredo: *La Fondazione nazionale industriale pro orfani di guerra* (relazione).

Prof. comm. Umberto Benassi: *Giulio de Tillot, un ministro riformatore del secolo XVI* (parte II, III e IV).

Dott. Vladimiro Pappafava, Zara: *Die moderne Pressgebung insbesondere der österreichische Pressreformentwurf.*

Sindaco di Brindisi: *Alla eroica marina d'Italia* (discorso del prof. Angelo Titi, 10 febbraio 1924).

Direzione del giornale di A. Muvra: *Ajaccio - Almanacco di A. Muvra per 1925.*

Direzione dell'Istituto Nazionale della assicurazioni, Roma: *Annuario 1924.*

Amministrazione straordinaria della provincia di Principato Ultra-Avellino: *Inaugurazione delle nuove sale della biblioteca provinciale Scipione e Giulio Capone* (10 agosto 1924).

Comm. dott. avv. G. Degli Azzi Vitelleschi: *Ricorso della baronessa Verani Masin Foresti alla Consulta araldica per rivendicazione di titolo alla linea primogenita.*

Prof. avv. cav. Renato Cerciello: *I limiti di efficacia delle sentenze straniere di divorzio* (Conferenza tenuta il 15 giugno 1924 al Circolo giuridico di Napoli).

Casa editrice « Milano »: *L'antica madre. Studi sulla italianità della cultura* (autore Ettore Romagnoli).

Sig. Ferruccio Camozzini, Verona: *Riforma sociale e democrazia internazionale pacifista* (1924).

Senatore Filippo Cremonesi, Regio Commissario per la città di Roma: *L'amministrazione straordinaria del comune di Roma nel biennio 1923-24* (relazione).

Senatore Malvezzi: *Memorie di alcuni uomini illustri della famiglia Malvezzi.*

Senatore Ricci Corrado: *L'Accademia di Francia a Roma.*

Senatore Polacco: *Sui professori universitari onorari ed emeriti.*

Regia Accademia Navale, Livorno: *Memoriale per l'anno scolastico 1924-25.*

Presidenza dell'Associazione fra le Società per azioni, Roma: *Piccolo Annuario statistico italiano, 1925.*

Deputato Cian Vittorio: *Sul bilancio della pubblica istruzione* (discorso).

Sindaco di Milano: *Annuario storico e statistico, 1921.*

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione del senatore Mango al ministro della pubblica istruzione: « per sapere quali provvedimenti intenda con urgenza prendere per assicurare la stabilità dell'edificio adibito a Museo Nazionale di Napoli nella parte rispondente alle due gallerie, donde hanno dovuto rimuoversi le preziose sculture arcaiche e la magnifica collezione dei marmi colorati, con grave lamento dei visitatori e degli studiosi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

FEDELE, ministro della pubblica istruzione. Mi è grato assicurare il senatore Mango che fra i problemi più gravi e più importanti che prima abbiano richiamata la mia attenzione, sono le condizioni del Museo Nazionale di Napoli, di questa mirabile raccolta, la quale per alcuni riguardi non ha l'eguale al mondo, e che recenti felici ritrovamenti hanno arricchito e vengono tuttora arricchendo. Ora, non solo per assicurare la stabilità dell'edificio, compromessa per ragioni che non occorre qui dire, ma anche per restituire alle sale, le quali accoglievano le preziose collezioni indicate dal senatore Mango, l'antico splendore, è stato già compilato un progetto che importa la spesa complessiva di oltre 250,000 lire. Naturalmente non posso disconoscere l'opportunità di provvedere subito d'urgenza ai bisogni del Museo Nazionale di Napoli, non solo per assicurare la stabilità dell'edificio, ma anche per non sottrarre ai visitatori le numerose collezioni alle

quali l'onorevole Mango accenna. Soltanto si è dovuto indugiare un po' per alcune divergenze le quali sono sorte fra l'Amministrazione e la impresa assuntrice dei lavori murali. Io spero che queste divergenze, saranno presto superate, e allora si porrà mano ai lavori di consolidamento ed anche, come ho accennato, di restituzione delle sale al loro primitivo decoro. Inoltre posso assicurare l'onorevole Mango che i Musei, ed in genere i monumenti del Mezzogiorno, avranno le mie cure più attente e sollecite.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mango per dichiarare se è soddisfatto.

MANGO. Ringrazio l'onorevole ministro della pubblica istruzione per i benevoli affidamenti, che mi ha dato intorno al tema, sul quale ho creduto essere urgente richiamare la sua attenzione nell'interesse dell'arte e degli studi. Le sue buone intenzioni, che non si limitano soltanto al Museo di Napoli ed alle collezioni - per le quali, come giustamente egli diceva, al pari che per tutta la parte archeologica, il museo stesso è certo fra i primi del mondo - ma si estendono a tutti gli scavi ed ai monumenti del Mezzogiorno, fanno sì che io mi senta nel dovere di tributargli con una mia modesta lode anche un ringraziamento.

Mi consenta però che sopra un punto disenta dal suo ottimismo: ed è sulla parte finanziaria di tali opere. Egli ha detto che per restaurare le sale di cui tratta la mia interrogazione, nonché per render solida tutta l'ala del fabbricato, dove si sono manifestati degli schiacciamenti molto preoccupanti, si sono preventivate appena 250 mila lire. Ora per quanto io abbia l'abitudine di non insistere in genere per l'aumento delle spese; abitudine derivatami dall'aver avuto spesso l'onore di essere relatore del bilancio della pubblica istruzione, pure non posso fare a meno di dirgli che tale somma basterà forse, se sarà raddoppiata. Rimossa, come già è stata, la biblioteca nazionale potrà addivenirsi ad una opportuna sistemazione del magnifico materiale, che ogni giorno ci forniscono i nuovi ritrovamenti; potrà sgombrarsi il giardino, al quale è indispensabile apportare i miglioramenti rispondenti ai bisogni dei forestieri; nonché si potranno collocare le nuove officine di riparazione dei marmi, le quali hanno una magnifica tradizione in quel museo.

Pertanto gli fo notare che se gli stanziamenti relativi alle antichità e belle arti si sono aumentati nel bilancio testè presentato, credo che la distribuzione non sia adeguata. In passato vi era una relazione fra le somme che si introitavano per i visitatori delle singole raccolte e le spese che si dovevano fare per ciascuna di loro. Ora non è così; eppure, se aumentano gli introiti, per l'affluenza crescente di visitatori in determinati musei e scavi significa che destano maggior interesse e quindi devesi ad essi dare miglior incremento e si deve pur spendere per essi un po' di più.

Se negli anni della guerra fummo crudamente privati quasi del tutto d'introiti per tassa d'ingresso, per il fatto che i forestieri non potevano venire ad ammirare le nostre città, per fortuna è un anno che il flusso degli stranieri si è reso sensibilissimo. Se non erro, ho inteso che nel decorso anno, con gli introiti ottenuti dalla tassa d'ingresso agli scavi di Pompei ed al Museo di Napoli, si è non molto lontani dal milione. Ora che noi avessimo anche a tesoreggiare su quello che ne portano i forestieri per visite, specie agli scavi, e che non avessimo invece a riversare queste somme per lo sviluppo degli scavi e per i miglioramenti dei musei, sarebbe un po' eccessivo. Onorevole Ministro, ho sempre sostenuto che gli stanziamenti del bilancio della Pubblica Istruzione non solo non sono da deprecarsi, ma si debbono benedire, quando servono veramente e senza sperpero ad aumentare la cultura. Quindi desidererei che Lei, il quale ha dimostrato di avere così alta la visione del tema da me proposto, consideri che con la somma di cui Lei ha parlato, non sarà possibile fare che poco. Del resto con l'incremento dei nostri musei e con l'aumento della parte archeologica in Italia, noi non accresciamo soltanto le nostre benemerienze, nel mondo degli studiosi; ma facciamo anche un buon affare. Consideri che i forestieri vengono in Italia per ammirare le meravigliose bellezze, che la natura ha ad essa prodigate; ma ci vengono soprattutto perchè quelle sono integrate, e splendidamente, dalla magnificenza delle nostre raccolte d'arte e dei nostri monumenti, per cui davvero l'Italia ha il diritto di tenere il grande primato nel mondo. (*Approvazioni*).

Seguito della discussione e coordinamento del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sull'affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue » (N. 8-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione e coordinamento del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1817, per la riforma delle vigenti disposizioni sull'affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue ».

VENZI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENZI, *presidente dell'Ufficio centrale*. In seguito a una riunione tra l'Ufficio centrale, alcuni proponenti degli ordini del giorno, e S. E. il ministro della giustizia sono stati concordati nuovamente i due articoli 12 e 16 che ieri il Senato lasciò sospesi. L'art. 11 è stato formulato in questo modo: « nelle affrancazioni delle enfiteusi per le quali sia dovuto laudemio deve pagarsi al concedente oltre al prezzo di affrancazione, una indennità, che, in mancanza di speciali pattuizioni, è determinata nella metà del laudemio stesso in caso di enfiteusi perpetua e nei tre quarti in caso di enfiteusi temporanea. Qualora l'aumento del laudemio debba essere determinato in relazione al valore dell'utile dominio del fondo, questo valore sarà stabilito da un perito nominato dal Presidente del tribunale che giudicherà inappellabilmente come arbitro amichevole compositore ».

Con questa nuova formulazione, nella prima parte si è ritornati al concetto semplice delle disposizioni transitorie del Codice civile, abbandonando quelle graduazioni che il decreto-legge dispone e che non sono sembrate sufficientemente giustificate; nella seconda parte si è stabilito un modo facile e sollecito per la valutazione del valore del fondo che credo potrà soddisfare ognuno, evitando gl'inconvenienti del sistema troppo sommario e produttivo di arbitrarie conseguenze, qual'è quello del decreto-legge e il sistema già proposto dall'Ufficio centrale che, nulla disponendo, ren-

deva necessario un giudizio da svolgersi nelle forme ordinarie.

Quanto poi all'art. 16, si è proposto di lasciare l'articolo nella forma com'era stata concretata dall'Ufficio centrale ed aggiungere le parole: « Qualora sorgano contestazioni il pretore rimette le parti a udienza fissa avanti all'autorità giudiziaria competente ». Il concetto così espresso, era già implicitamente contenuto nell'art. 16 che, com'era formulato, doveva intendersi nel senso che il pretore avrebbe provveduto alla semplice ripartizione del prezzo senza risolvere questioni non rientranti nella sua competenza. Ma ad ogni modo, è meglio che il concetto sia chiarito.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 11 nel nuovo testo concordato dall'Ufficio centrale e dal Governo:

« Art. 11. - Nelle affrancazioni delle enfiteusi per le quali sia dovuto un laudemio deve pagarsi al concedente, oltre al prezzo di affrancazione, una indennità che in mancanza di speciali pattuizioni è determinata nella metà del laudemio stesso in caso di enfiteusi perpetua e nei suoi tre quarti e nel caso di enfiteusi temporanea.

Qualora l'aumento del laudemio non debba essere determinato in relazione al valore dell'utile dominio del fondo, questo valore sarà stabilito, in caso di disaccordo fra le parti, da un perito nominato dal tribunale, che giudicherà inappellabilmente come arbitro amichevole compositore ».

Pongo ai voti l'art. 11 così modificato: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Per quanto riguarda l'art. 16 era rimasta in sospeso una aggiunta proposta dal senatore Di Stefano. Leggo quindi l'articolo 16 con l'aggiunta così com'è stata concretata dall'Ufficio centrale e dal Governo:

« Art. 16. - In caso d'iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente provvede alla ripartizione del prezzo depositato il pretore nella cui giurisdizione trovasi il fondo da affrancare o la maggior parte di esso, previa citazione delle parti e dei creditori ipotecari a cura del più diligente.

« Qualora sorgano contestazioni, il pretore

rimette le parti a udienza fissa avanti all'autorità giudiziaria competente ».

Chi approva l'art. 16 con l'aggiunta è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passando al coordinamento del disegno di legge, ricorderò al Senato che all'art. 1, poichè nel primo comma si è detto: « i canoni enfiteutici, i censi e tutte le altre prestazioni perpetue », nel comma seguente occorre dire: « i canoni enfiteutici, i censi e le prestazioni suddette ».

VENZI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENZI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Sarà opportuno tralasciare nel 1° capoverso dell'articolo 1° la parola « censi » e dire semplicemente canoni e altre prestazioni.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'art. 1° con la modificazione proposta or ora dal senatore Venzi:

Art. 1.

I canoni enfiteutici, i censi e tutte le altre prestazioni perpetue di qualsiasi natura, possono essere affrancate da chi ne è debitore, non ostante patto, disposizione o legge in contrario, salvo quanto è disposto nell'art. 14. Parimenti possono essere affrancati i canoni enfiteutici temporanei.

I predetti canoni ed altre prestazioni, quando consistono in una quota di prodotti naturali, possono sempre, a richiesta di chi vi ha diritto, esser ridotti a misura annua fissa.

L'affrancazione e la riduzione a misura fissa avranno luogo secondo le norme stabilite negli articoli seguenti, anche se l'obbligo delle prestazioni sia stato costituito anteriormente alla presente legge.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

L'articolo unico del disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge

approvati per alzata e seduta nella seduta di ieri e di oggi.

Prego l'onorevole senatore, segretario Agnetti, di procedere all'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*. Fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Pagliano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PAGLIANO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare la relazione per la convalida a senatore del signor Giuseppe Albini.

PRESIDENTE. De atto al senatore Pagliano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 » (N. 87).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo, di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 87).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

TOMMASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASI. Toccherò temi di singolare importanza, meritevoli della massima considerazione da parte del Senato e da parte del Governo.

Voci. Forte!

TOMMASI. Più che tanto non posso; se il ministro non mi ode scenderò ad un banco più in basso.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Sento benissimo, onorevole senatore.

TOMMASI. Dovrò tuttavia premettere che, per quanto modesto, porgo il mio plauso all'onorevole Rocco, perché, giunto appena al potere, ha riconosciuto la necessità imprescindibile di chiedere al Parlamento l'autorizzazione di apportare al Codice civile altre modificazioni ed aggiunte oltre quelle indicate nella legge 30 dicembre 1923. Di cotesta necessità, della necessità cioè di un espresso mandato legislativo onde si potessero introdurre nel Codice civile riforme in più di quelle tassativamente indicate nel disegno di legge, che divenne la legge 30 dicembre 1923, io mi resi caldo propugnatore nella relativa discussione in Senato, e poi fuori del Senato, giacché non si credette di apportare un analogo emendamento, per l'usata non commendevole ritrosia a che un disegno di legge, approvato da un ramo del Parlamento, torni ad esso per le modificazioni apportatevi dall'altro ramo.

Constato che la mia voce di antico magistrato, conscio della importanza di conservare almeno nei codici una base granitica, ha trovato eco presso l'insigne giurista cui è affidata l'ultima e definitiva parola nella riforma dei vigenti codici ed io me ne dichiaro lieto per il buon nome del patrio legislatore.

Tengo la parola per toccare - siccome ho premesso - due argomenti di vitale e supremo interesse nazionale, i quali, appunto perché tali, esigono la massima attenzione del Governo e del Parlamento, nell'intento di essere presi in doveroso e profondo studio, onde assicurarne, con buone direttive, l'attuazione.

L'uno dei temi riflette l'ordine giudiziario e si traduce in un problema che vedo definito in questi giorni, forse non esattamente, problema di politica giudiziaria.

L'altro problema riflette il riordinamento e l'assettamento o, meglio ancora, secondo le mie vedute, la ricostruzione del patrimonio ecclesiastico, congiuntamente all'esame di quella che dovrà essere la condizione civile nello Stato dei ministri del culto cattolico.

Questo secondo problema è essenzialmente di politica ecclesiastica.

Con vero compiacimento mi vedo in questa iniziativa prevenuto, almeno in linea di mas-

sima, dall'azione rapida del nuovo ministro guardasigilli, il quale per l'uno dei temi ha domandato i pieni poteri e per l'altro ha nominato un'autorevole Commissione di competenti per il delicato e complesso esame.

Problemi entrambi assillanti e tutt'altro che facili, perchè sono di elevata politica. Ma dei due, indilazionabile è la esplicazione del primo, che deve condurre, meglio che a rafforzare la indipendenza della magistratura, a costituire l'Ordine giudiziario in potere autonomo; autonomo dal potere esecutivo, spezzandone i vincoli che ne menomano e ne inceppano la per fetta indipendenza.

Come il Senato vede, il tema che per primo pongo a studio sorpassa quello che può essere l'oggetto delle ordinarie riforme, più o meno anodine, per le quali si segue la falsariga, più o meno accentuata, della soggezione dell'Ordine giudiziario al potere esecutivo. Per ultimo nella Camera dei deputati, il guardasigilli Oviglio dava ragione del perchè aveva riservata al ministro la scelta dei capi delle Corti e dei Tribunali, quella « di togliere (al governo) vincoli eccessivi nella scelta a gradi direttivi così importanti ».

È un non senso logico giuridico e morale che il terzo potere dello Stato debba essere mancipio ad altro potere e che l'Amministrazione della Giustizia, che deve essere, e ad alta voce si reclama debba essere veramente indipendente, abbia un ministro che la sovrasti e dalla cui volontà abbia a dipendere, non soltanto la carriera dei giudici, che per essi è la vita, ma la messa in moto della funzione, mercè l'esercizio dell'azione pubblica, connessa talvolta ad esigenze di carattere politico, quando addirittura non rifletta reati esclusivamente politici.

Questo grave sconcio non è dell'oggi. Esso è stato sempre deplorato.

Marco Minghetti nel 1881 fu tratto a denunciarlo alla pubblica opinione nel suo scritto dal titolo: « I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell'amministrazione ».

E Giuseppe Zanardelli, nel 1892, da relatore in una delle tante proposte riforme dell'ordinamento giudiziario, ebbe la franchezza di affermare: « che se dall'arbitrio del governo dipendono i premi delle nomine, delle promo-

zioni e dei tramutamenti, l'inamovibilità non salva il giudice dalla soggezione, che fa capo al ministro, organo politico ».

Teoricamente la posizione costituzionale fatta al nostro potere giudiziario si insegna essere preordinata alla netta separazione dei poteri dello Stato, quale emerge sancita dallo Statuto fondamentale del Regno, conforme del resto alla concezione Aristotelica, rielaborata dal Montesquieu e seguita dai moderni Stati a regime democratico, per cui l'attività dello Stato si esplica in tre momenti e da altrettanti organi distinti: la deliberazione della legge, (potere legislativo) il comando ad eseguirla (potere esecutivo) il giudizio (potere giudiziario).

Tuttavia tutti i nostri ordinamenti giudiziari, a partire da quello del 1865, asservono la carriera giudiziaria con maggiore o minore discrezionalità all'arbitrio del ministro, che può perfino - secondo il vigente ordinamento, e per lieve cosa, articoli 178 e 184 - chiamarli a sé per ammonirli; e ciò senza differenza di grado, dal pretore, vorrei dire, al primo magistrato del Regno e così senza eccezione di sorta; assoggettano i Tribunali e le Corti alla sorveglianza del ministro e pongono l'organo dell'azione pubblica, il Pubblico Ministero, alla dipendenza del potere esecutivo, del quale viene dichiarato rappresentante presso l'autorità giudiziaria; e perchè tale - e ciò è il colmo - sottoposto alla direzione, che vale quanto dire agli ordini, del ministro per la giustizia - art. 77.

Eppure è risaputo che la civiltà dei popoli e la forza degli Stati si misura non tanto dalla bontà delle leggi, quanto dal grado d'indipendenza degli organi chiamati ad applicarle. Onde con frase enfatica e, se si vuole, paradossale, fu detto in Inghilterra, che « Esercito ed Armata non esistono che per assicurare la indipendenza dei giudici ».

Il che non si ottiene da noi che introducendo e garantendo il principio dell'autonomia reale ed effettiva del potere giudiziario, da culminare nel sistema dell'autogoverno della magistratura, fatto da giudici e da ufficiali del pubblico ministero, inamovibili, costituiti non in casta, come testè fu detto nell'altro ramo del Parlamento, ma in Ordine giudiziario, quale lo Statuto non altrimenti lo appella.

La soluzione del problema della giustizia, che per lo Stato è problema di vita nazionale,

potrebbe costituire da sé sola il programma di un partito di rinnovamento; e tale e non diverso è il partito del Governo in carica, e abbiamo fede che esso vorrà prestarsi a tanto e risolutamente.

L'autogoverno della magistratura è una conquista vivamente agognata dalla coscienza del pubblico eletto e dagli incessanti voti di Congressi, non soltanto di magistrati, ma forensi, i quali unanimi anelano una giustizia sicura, che pienamente affidi per il suo essere e per il suo conforme apparire; lungi definitivamente e per sempre da temerari sospetti e da insinuazioni, che ne indeboliscono e talvolta ne infrangono, per quanto ingiustamente, la fede.

Adotti, onorevole Rocco, nel nuovo ordinamento giudiziario, che è nei suoi propositi, la formula della legge giudiziaria germanica o di altra equivalente, secondo cui - sono le parole del testo tedesco - « la giustizia è amministrata da giudici indipendenti, sottoposti soltanto alla legge ». E della legge statutaria, allora più che mai, la magistratura potrà controllare la esatta osservanza da parte del potere esecutivo, senza titubanze, senza incertezze, senza quelle oscillazioni rilevate testè dal procuratore generale della Corte di cassazione. Imperocchè emergerà allora sempre meglio per virtù di legge - ed a rettifica di ogni diversa dottrina di diritto pubblico - di essere consentito alla Magistratura di porre col suo veto un energico riparo all'uso ed abuso dei decreti-legge, dei quali si fa risalire ad essa la responsabilità giuridico-morale. Giacchè questo precisamente si è detto in quest'Aula!

Si è detto essere la magistratura la vera responsabile, perchè in tempo non ha saputo opporre un argine all'abusata pratica dei decreti-legge.

Troverà allora in sé la magistratura, sicura la concezione giuridica di diritto progressivo - che enuncio con vera convinzione - di non poterle essere vietato, nell'esplicare il suo sindacato giurisdizionale, di stabilire se un dato decreto-legge sia sorretto almeno da un *fumus boni iuris* di quello stato di necessità che si compendia nel *salus publica suprema lex*, e per la quale si presume che il decreto-legge fu emanato.

Potrà essere questo, o signori, il primo passo

per elevare la nostra Corte suprema di cassazione all'auspicata autorità di cui è rivestito il supremo magistrato degli Stati Uniti d'America, di dirimere conflitti del più elevato interesse legislativo.

Ma quello che da noi indilazionabilmente s'impone è di redimere i nostri giudici dalla deprimente soggezione al potere esecutivo; soggezione che è la negazione di quelle sicure guarentigie delle civili libertà, che può soltanto essere riposta in giudici che sentano a loro volta garantita la propria indipendenza.

Naturale complemento dell'autonomia della Magistratura e con essa del pubblico ministero - che da ora innanzi vorrà dirsi soltanto rappresentante della legge e non più rappresentante del potere esecutivo - naturale complemento, dicevo, dell'autonomia dell'Ordine giudiziario è di assegnare ad esso un Corpo di polizia giudiziaria, affatto indipendente dalla polizia politica, e cioè dal ministro dell'interno. Ed aggiungo a tale riguardo, ed in genere, che onde la Magistratura, e più specialmente il pubblico ministero, possa compiere con vera libertà di azione e di mezzi la sua funzione di perseguire i reati, è mestieri che il mezzo d'indagine e di esecuzione degli ordini suoi sia posto ad intiera ed esclusiva sua disposizione: chè altrimenti quella desiderata libertà potrebbe parere o anche essere menomata se non pure insidiata in danno dei supremi fini della giustizia.

Onorevole Rocco! Ella, che è giurista di grande valore e che colle sue giovani e sapienti energie tutto dì, e in ogni campo, autorevolmente collabora all'incremento della rinnovata coscienza giuridica italiana, faccia di legare il suo nome e quello del Governo nazionale a siffatta radicale e salutare innovazione, che, reclamata a gran voce dai Congressi di dotti, è diretta a incidere nella realtà delle leggi positive la costituzionale separazione dei poteri dello Stato.

E passo al propostomi secondo tema, sul quale m'intratterò con senso di obbiettività, e, vorrei potere aggiungere, di apoliticità; per quanto l'argomento sia di per sé fondamentalmente politico, perchè di politica ecclesiastica, sebbene in senso lato. Mi spiego. Per non fare della politica sono ben lungi dal volermi rife-

rire a rapporti verso la Santa Sede, alla quale metterebbe capo quello che proprio ieri il signor Briand nella Camera francese chiamava l'« internazionale bianca o cattolica »: giacchè ricordava che Jule Ferry ebbe ad affermare, nel fine di mantenere l'Ambasciata presso il Vaticano, che il Vaticano appariva uno dei posti del mondo dove si faceva maggiormente della politica generale.

No: è invece, e soltanto, mio proposito di riconoscere opera di buona amministrazione governativa quella predisposta di provvedere, senza ulteriori indugi, al riordinamento, e meglio se sarà ricostruzione del patrimonio ecclesiastico, e di suggerire che, raggiunta ormai l'incrollabile unità della Patria, s'imponga il gesto di assicurare, insieme alla sussistenza della vita, la giuridica condizione dei preposti al culto della religione cattolica, che lo Statuto proclama essere la religione dello Stato, cioè della quasi unanimità dei cittadini italiani, i quali delle relative opere di culto si beneficiano, come della prestazione di un pubblico servizio.

Codesti intenti a me sembra siano rispondenti alla politica ecclesiastica del presente Governo nazionale.

Nel suo programma di governo l'onorevole Mussolini (e mi fa privazione non vederlo presente) assicurava di serbare particolare rispetto alla religione dominante del cattolicesimo. Ed arringando il popolo di Vicenza, Egli espresse il suo intimo convincimento « che un popolo non può divenire grande e potente, conscio dei suoi destini, se non si accosta alla religione e non la desidera come un elemento essenziale della sua vita privata e pubblica ».

In coerenza, il guardasigilli Oviglio, in sede di discussione alla Camera dei deputati di questo stesso bilancio, rispondendo ad analoghe sollecitazioni, prometteva la riforma dell'amministrazione del patrimonio ecclesiastico, perchè da tempo desiderata dal clero e dal laicato cattolico e perchè — sono parole sue — « doveroso riconoscimento del patriottismo dei sacerdoti e dei cattolici italiani ». Ed aggiungeva che « con la preannunziata riforma sarà degnamente sostituito nella legislazione vigente lo spirito settario, che la informava, da un più

alto spirito nazionale, rispettoso dei valori e delle glorie dell'immortale tradizione romana, che è tradizione cattolica ».

È certo pertanto, nonchè per altre univoche manifestazioni del Capo del Governo, di volersi garantire il libero svolgersi del sentimento religioso nel Regno, mentre si è inteso e si intende restituire al cattolicesimo la sua qualità di religione nazionale.

Ci si accinge così e per sì categorico proposito all'opera; la quale, perchè riesca di tangibile riconoscimento del patriottismo dei sacerdoti e dei cattolici italiani e sia rispondente alle glorie immortali della tradizione cattolica, deve poter essere opera di ricostruzione del patrimonio ecclesiastico e ad un tempo della civile personalità delle unioni di ecclesiastici, cui quel patrimonio vuolsi assegnato, con limitazioni, garanzie e temperamenti conformi al progresso ed alla civiltà dei nuovi tempi, cui la Chiesa cautamente ma infallantemente si uniforma.

Per addentrarsi nella non facile materia è necessario di richiamarsi all'impegno dello Stato contenuto negli articoli 16 e 18 della legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa.

Poichè nel Regno vigevano, come tuttora vigono, le tante leggi eversive dell'asse ecclesiastico e con esse la complicata amministrazione del Fondo per il culto e quella dei vari Economati dei benefici vacanti nelle diverse regioni del Regno, il veramente sapiente legislatore del 1871 dichiarò nell'art. 18 che « con legge ulteriore avrebbe — sarà — provveduto al riordinamento, alla conservazione e all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche del Regno ». Al quale riordinamento, lo noti il Senato, differì la esecuzione della decretata abolizione dell'*exequatur* e del R. *placet*; giacchè con intento conciliativo la stessa legge, nell'art. 16, disponeva che « sono aboliti l'*exequatur* e il *placet regio* »; affrettandosi a soggiungere: « Però, fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all'art. 18, rimangono soggetti all'*exequatur* e al *placet regio* gli atti delle autorità ecclesiastiche che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista di benefici maggiori e minori: eccetto quelli della città di Roma e sedi suburbicarie ».

Evidentemente il legislatore del 1871 non a caso, ma pensatamente, volle far dipendere l'esecuzione della disposta abolizione del diritto della potestà civile all'*exequatur* ed al *placet* dall'effettuato generale riordinamento del patrimonio ecclesiastico.

S'intese siffattamente abbinare la cessazione dell'esercizio da parte della Corona del diritto all'*exequatur* e *placet* all'or detto riordinamento, col manifesto proposito di completare organicamente il segnato indirizzo: quello di una plausibile politica ecclesiastica di conciliazione verso la Chiesa e non di predisporre un semplice atto di ordinaria amministrazione del patrimonio ecclesiastico.

Laonde il riordinamento al quale ci si accinge non potrà che stare in corrispondenza di quella che fu la manifesta volontà del legislatore del 1871; non può avere un semplice carattere amministrativo, quale potrebbe essere la fusione dell'Amministrazione del Fondo per il Culto con quelle degli Economati e del Fondo speciale di beneficenza e di religione della città di Roma; una migliore disciplina nella destinazione delle relative rendite, ecc. No: l'attuazione del contenuto degli articoli 16 e 18 della legge del 1871 deve ispirarsi a ben larghe vedute, che siano rispondenti alla meditata e prestabilita riserva di un completo regolamento delle relazioni tra Stato e Chiesa, siccome è nei voti della grande maggioranza del popolo italiano, e che il Governo nazionale ha dimostrato di volere assecondare, professando speciale riguardo al cattolicesimo.

Il mio pensiero in proposito è questo: ricostituire in quel miglior modo che sarà possibile il patrimonio della Chiesa; creare per esso un'amministrazione chiesastica, con o senza controllo statale; estendere con adeguate limitazioni il civile riconoscimento a Collegi e Corporazioni religiose, aventi finalità conformi ai tempi nostri e il cui diritto di riunione venne espressamente ammesso dall'articolo 14 della stessa legge del 1871.

Lo Stato è già eccessivamente carico di oneri che si è addossato per sopperire alle deficienze dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, di per sé divenuta incapace a sopportare gli oneri imposti ad essa dall'articolo 28 della legge del 7 luglio 1866, nonchè per corrispondere

alle cresciute esigenze dei tempi. L'or detto articolo 28 stabiliva un supplemento di congrua ai parroci di sole 800 lire; le quali poi furono elevate per successive leggi a 900, a 1000, a 1500, a 2500 e per ultimo a 3000. E così l'assegno ai vescovi da 6000 è stato portato a 12.000 lire. Per cui il Tesoro è stato gravato in anni diversi di parecchie decine di milioni; ed al presente lo è di un contributo annuo di 38 milioni, quali vedonsi stanziati nel bilancio in discussione.

I tempi non sono quelli del 1855, quando in Piemonte furono per prima soppresse le Corporazioni religiose; nè quelli del '59, del '60 e del '61, quando nelle varie parti d'Italia, che si annettevano al Regno Subalpino, si emanavano conformi leggi; e neppure quelli delle leggi del '66 e '67, ancor più generalmente eversive dell'asse ecclesiastico.

È di culminante interesse ricordare quali finalità quelle leggi si proposero raggiungere.

Si ebbero tre scopi: politico il primo, finanziario il secondo ed economico il terzo.

Scopo politico: le Corporazioni religiose, avverse ai mutamenti politici del tempo, si schieravano nel segreto contro lo Stato, quindi la ritenuta necessità di sopprimerle.

In primo tempo - come si vede nelle leggi del '55 e del '66, e nei decreti luogotenenziali del '59, '60, '61 - furono rispettate le Corporazioni che avevano per scopo la predicazione, l'educazione, l'istruzione, l'assistenza dei poveri e simili opere di beneficenza. Ma la legge del 1867 spazzò tutto, e con essa fu raggiunta la finalità politica di liberarsi di enti reputati molesti.

Seguiva la finalità finanziaria: le finanze del Piemonte e così poi quelle del nuovo Regno erano stremate. La enorme massa di beni degli enti ecclesiastici apparve una risorsa per le finanze nazionali. Quindi soppressione, nonchè conversione del patrimonio dei pochissimi enti conservati in vita.

Lo Stato venne ad avvantaggiarsi in due modi. Impose su tutto il patrimonio degli enti soppressi e dei conservati - meno che per le parrocchie - una tassa straordinaria, costituente prelievo di capitale, del 30 per cento; oltre un 5 per cento a rimborso di spese di amministrazione; e addivenne alla vendita dei beni, in-

cassandone il prezzo, del quale il Demanio si assumeva versare alla costituita amministrazione del Fondo per il culto, non perfettamente il 65 per cento, previa decurtazione del prezzo riscosso della cennata tassa straordinaria e del detto 5 per cento; ma di un 65 per cento su di un capitale ragguagliato, sulle denunce degli enti, alle dichiarate rendite del rispettivo patrimonio: denunce fatte agli effetti dello accertamento dalla tassa di manomorta. Con questo in più, che il versamento del Demanio al Fondo per il culto era da effettuarsi in rendita iscritta 5 % sul Debito pubblico, e quindi per un capitale affatto nominale.

Il terzo fine, voluto raggiungere anche da antiche leggi di soppressione, fu economico; quello di rimettere in circolazione i beni di manomorta.

Queste finalità furono ben presto raggiunte ed anche sorpassate, mentre la ragione politica non permance.

Incrollabile l'Italia unificata, il patriottismo ormai non difetta ed è nello spirito di tutti gl'italiani laici e religiosi: e luminosi ne sono gli esempi. Onde lo Stato ha della sollecitudine per i ministri cui è commessa la cura delle anime. Oggi è lo Stato che corrisponde decine di milioni per sovvenire alla sussistenza dei ministri del culto, poichè esso riconosce di doverlo. La cura delle anime ed il culto, mercè cui la cura si esplica, sono fattori spirituali per la quasi totalità dei cittadini, i quali se ne avvantaggiano, lo ripeto, come di un pubblico servizio reso nell'interesse della collettività.

Un grave peso finanziario si è venuto siffattamente a costituire a carico dello Stato e più grave ancora potrà divenire per le crescenti esigenze della vita, alle quali lo Stato non potrebbe - come già ha dimostrato ritenere di essere suo dovere - rimanere indifferente. Donde la opportunità di far opera per dare un assetto possibilmente definitivo alla bisogna; ed il modo può essere quello di sciogliere l'impegno legislativo assunto dallo Stato con la legge sulle guarentigie, provvedendo al riordinamento, non meramente amministrativo, ma politico del patrimonio ecclesiastico.

Queste che io verrò esponendo sono semplici idee, le quali vanno discusse e vagliate e forse anche taluna eliminata.

Ma accettabile deve riconoscersi il principio, quali che possano essere i metodi ed i mezzi per attuarlo. Il principio da cui prendere le mosse è di ispirarsi alla politica conciliativa segnata dalla legge sulle guarentigie, esplicandone le finalità ad occasione del promesso riordinamento del patrimonio ecclesiastico, cui è collegata la cessazione *ope legis* dell'esercizio del diritto all'*equator* ed al *placet regio*, abolito con la legge medesima.

Il mio pensiero, per aversi col riordinamento la ricostruzione del patrimonio ecclesiastico, si compendia nel divisamento che lo Stato restituisca ad una istituenda amministrazione quanto ha realizzato per effetto delle leggi eversive, aggiungendo - se del caso - ed una *rice tantum*, quel di più che parrà opportuno per sgravare definitivamente l'erario dal dover contribuire al sostentamento degli ecclesiastici aventi cura di anime.

Il Demanio dello Stato ha percepito l'imposta straordinaria del 30 per cento. Crederei che in breve ora si possa rilevare il valesente riscosso per esso, a fine di reintegrarne l'ammontare al patrimonio ecclesiastico.

Ciò che il Fondo per il culto ha preso - e lo ha preso di recente in titoli di rendita pubblica come equivalente del valore dei beni appresi - integrerebbe la restituzione del patrimonio ecclesiastico. Si avrebbe così un totale recupero del 95 per cento al detto patrimonio, dovendosi considerare consunta la differenza in meno del 5 per cento erogato dallo Stato in spese di amministrazione.

La restituzione tuttavia non sarebbe integrale, lo Stato essendosi avvantaggiato del maggior prezzo ottenuto dalla vendita dei beni. Onde, anche per questo equo riflesso, si appaleserebbe plausibile un'assegnazione integratrice di un tanto, proporzionato alla costituzione definitiva di un patrimonio, che riesca adeguato allo scopo.

Vi sarà in pari tempo da studiare se allo Stato non convenga liberarsi una buona volta dalla diretta amministrazione del conglobato patrimonio, costituendo per esso un'amministrazione a sè, non più statale, ma ecclesiastica, con o senza l'intervento in essa di una rappresentanza dello Stato; ovvero con o senza un controllo statale. Tutto questo potrà formare oggetto di accurato studio ed essere adot-

tato con quelle modalità che potranno apparire meglio adeguate.

Per accrescere l'annua rendita delle parrocchie e far cessare il residuo della manomorta, alla quale sono vincolati i loro beni, sarebbe saggio provvedimento di addivenire alla relativa smobilizzazione; e, lungi da ogni scopo fiscale, questa potrebbe essere eseguita in un congruo termine dallo stesso rappresentante la parrocchia, coll'ingerenza e vigilanza dello Stato, ovvero della costituenda amministrazione del patrimonio ecclesiastico.

Si hanno al presente e da tempo remoto associazioni di religiosi, le quali, non avendo la personalità giuridica, vivono a similitudine delle Società di fatto, esplicando le rispettive mansioni, con perfetto rispetto delle leggi, non senza dar prova all'evenienza di attaccamento alla Patria. Ebbene, perchè non dar loro l'*insufflatio spiritus?* perchè, *cum grano salis*, non riconoscerle civilmente? Oggi lo sono soltanto le parrocchie, i capitoli cattedrali, i seminari e le mense vescovili. Sarebbe giusto lo ridivenissero quelle Corporazioni che si ravvisino consone ai nuovi tempi, quali sarebbero quelle che meritano il rispetto delle leggi di soppressione anteriori al 1866 e 1867, per cui ne furono esclusi gli Ordini religiosi - mi attengo alla legge piemontese del 1855 - i quali attendevano alla predicazione, alla istruzione ed alla assistenza degli infermi. Sarebbe cotesto un gesto veramente liberale, degno della saggezza lungimirante del governo nazionale.

« Verrà un giorno - fu detto alla Camera dal deputato Ricciardi nel 1866 - in cui anche in Italia le Associazioni religiose potranno essere *liberissime*. Ma oggi - si continuò allora a dire - sono nemiche e noi dobbiamo distruggerle ».

Mutati i tempi, compiuta l'unità della Patria, divenuta grande e potente, l'Italia non ha più nulla a temere.

Queste considerazioni, lo ripeto ancora una volta, potranno costituire oggetto di esame ponderato; ed ho già detto esordendo di avere inteso porre a studio i gravi problemi esposti, perchè, a mio avviso, meritevoli della maggiore attenzione del Governo, del Parlamento, nonchè della pubblica opinione.

Ho terminato, pago di aver seguito i dettami della mia coscienza, che mi ha ispirato

a rendermi pioniere dei due problemi: autogoverno della magistratura e ricostruzione del patrimonio ecclesiastico con oculato riconoscimento delle Corporazioni religiose, che siano rispondenti alle esigenze dell'epoca nostra.

Meritando ponderazione, mi astengo dal provocare su di essi la manifestazione dell'autorevole pensiero del Senato e mi limito quindi ad affidarli alla considerazione del Governo nell'elaborare il riordinamento della Magistratura e del patrimonio ecclesiastico.

Onorevole ministro! Ella, conferendo alla Magistratura la reclamata autonomia, farà opera che, enfaticamente, vorrei dire, immortale; e, ricostruendo il patrimonio ecclesiastico, quale era nella concezione del legislatore del 1871, farà opera politica di gran valore, degna del nome del Governo nazionale, il quale, con elevato e nuovo spirito nazionale (diverso affatto dallo spirito che presiedette alle leggi di soppressione), si è per l'attuazione di tale riforma proclamato « rispettoso dei valori e delle glorie dell'immortale tradizione romana, che è tradizione cattolica ». (*Approvazioni*).

BIANCHI LEONARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI LEONARDO. Onorevoli colleghi, non paia a voi irriverenza o ardimento, che un biologo, parli in tema di discussione del bilancio della giustizia, in questo Alto consesso nel quale sono e furono eminenti giuristi ed autorevolissimi rappresentanti della magistratura.

M'intratterrò specialmente sulla riforma del codice penale, ed è ben evidente che la riforma del codice penale deve riguardare particolarmente i delinquenti, i criminali; ed il criminale non si deve considerare solamente dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista biologico. Credo anzi, che in molti paesi civili è ormai stato introdotto questo concetto, di prendere in considerazione non soltanto il crimine per sè, ma in particolar modo il crimine nei rapporti del criminale ed in alcuni, più il criminale che il crimine. E non esagero se dico così. Aveva notato anche l'onorevole Ferri, nella sua relazione, che i crimini più lievi ripetuti sono qualche volta compiuti da criminali molto più pericolosi, mentre molti crimini che paiono o sono gravi, sono compiuti da criminali d'occasione, che non sono prevedibilmente pericolosi per la società. E allora, la

prima domanda che mi permetto rivolgere all'onorevole ministro, un giovane cultore del giure, si è se accetta o meno le conclusioni della relazione Ferri e della maggioranza della Commissione che fu nominata per studiare le modificazioni al codice penale. Poichè sento parlare di altre commissioni nominate o da nominarsi per la riforma dei Codici, mi piacerebbe che il ministro manifestasse le sue idee, perchè non sarebbe molto dignitoso per un governo di affidarsi solamente ai concetti ed alle tendenze delle Commissioni, per quanto tecniche, per quanto costituite da uomini eminenti e tenuti nella maggiore estimazione. Il governo deve esprimere le sue idee ed imprimere le sue direttive in tutto quello che rappresenta il forte canevaccio della vita di un paese civile.

È positivo che un'alta percentuale di criminali sono malati, questo risulta dagli studi compiuti, e vanno compendosi in tutti i paesi civili. Un'alta percentuale di essi è composta, o di malati per intossicazioni, infezioni, malattie comuni e mentali, e non confidi, onorevole ministro, nella statistica pubblicata nel 1917 circa la cifra dei malati di mente, che si trovano fra i criminali nelle nostre case di pena; il numero è assai maggiore; quella cifra non corrisponde che alle forme molto più gravi, di cui si accorgono anche gli agenti carcerari o i medici delle carceri, che ordinariamente non hanno alcuna cultura psichiatrica. Il numero dei veramente malati è molto più alto ed insisto su questo concetto, perchè da questo deriva un altro criterio che fra poco esporrò.

Non il crimine dunque solamente bisogna sia tenuto di mira nel codice penale, che è a studio da parte della Commissione, ma il delinquente, delinquente che ordinariamente è anomalo o per malattia, o per ereditarietà, o è intossicato o è il prodotto dell'ambiente guasto. In Italia il governo, e per esso la burocrazia, non si è occupata mai di questo così grave ed assillante argomento, quale è quello di indagare la genesi della delinquenza; ci siamo limitati a studiare la forma esteriore del delitto, e raramente, così come per straforo, direi, da qualche tempo la biologia, psichiatria e antropologia è penetrata nella corte d'Assisi, e nei giudizi penali, per virtù propria, in quanto le verità scientifiche posseggono un grande potere di penetrazione, per

prospettare nel giudizio quel che è il criminale; ma in generale non ci siamo preoccupati dell'origine della delinquenza, che ripeto pur bisogna studiare, perchè, se la delinquenza è per sè stessa una ineluttabile malattia sociale, abbiamo il dovere sacrosanto di indagarne e di studiarne la natura e le cause senza di che non è possibile di curarla, nè di prevenirla nei limiti giusti.

Oggi tutte le malattie sono affrontate dal lato della profilassi. Si sa che la cura diretta è molto meno efficace, mentre i metodi di profilassi hanno conseguito risultati meravigliosi. Ma io devo rivolgere un'altra domanda all'onorevole ministro: ed è, se nel codice penale che gli sarà presentato, e verrà, spero, da lui presentato al Parlamento, egli creda che debba essere affrontata l'altra questione relativa ad una forma di delinquenza che s'infiltra in tutta la nostra vita, nel nostro Paese più che in ogni altro: delinquenza che io ho chiamato delinquenza in marsina. Questa delinquenza sfugge al codice penale, e lo rasenta senza cadere nelle sue reti; sono le truffe, le bancarotte, gli avalli cambiari, le frodi in tutte le intricate e complesse relazioni della vita odierna.

Io non riporto degli esempi, perchè l'ora è tarda; ma un codice moderno, modificato oggi, non può venir meno al fondamentale dovere di affrontare la delinquenza in tutte le sue forme.

Il codice attuale rimonta a molte decine di anni fa; esso è arrugginito e logoro e non risponde più alle esigenze della civiltà moderna; la vita muta; e se la vita deve essere regolata dai codici, questi devono mutare come muta la vita; è una legge fondamentale. Io raccomando all'onorevole ministro lo studio di questa questione che dalla scienza è stata discussa più o meno ampiamente nei trattati. Nelle modificazioni al codice penale credo che lo Stato dovrebbe tener presente questa forma di criminalità, giacchè la vita è resa molto difficile ed improtetta precisamente da questa criminalità, la quale s'infiltra e turba ed insidia il diritto pubblico e privato, in tutte le sue movenze.

Devo richiamare in special modo l'attenzione dell'onorevole ministro su la delinquenza minorile. Io sono stato uno dei primi alla Camera dei deputati 24 o 25 anni fa a richiamare l'at-

tenzione del Governo sopra il sistema che allora vigeva di rinchiodere i giovanotti criminali nelle carceri comuni, le quali non sono altro che una scuola di criminalità per i giovani. A questo inconveniente si è in parte ovviato, ma non completamente.

Noi non abbiamo attualmente una legge nè un regolamento, nè mezzi idonei a governare con razionali criteri, la delinquenza minorile; in Inghilterra i ragazzi fino a 16 anni non si carcerano; dai 16 ai 21 anni non si carcerano nelle prigioni comuni, ma vengono trattati con metodi speciali. Si sa che le prigioni ove sono i vecchi criminali non sono che una scuola di delinquenza, e dovrebbe essere assolutamente vietato che i giovani venissero rinchiusi nelle carceri comuni.

Ma vi è un'altra considerazione da fare. È stato osservato in molti paesi, e specialmente in America, che la maggior parte dei fanciulli criminali sono dei malati o anormali o figli di malati mentali, o figli di alcoolizzati e sifilitici. Essi presentano fino dalla fanciullezza delle anomalie le quali in alcuni paesi civili si cerca di sorprendere per migliorare a tempo debito le condizioni di essi. Codesto è sicuramente uno dei modi per prevenire la delinquenza: esaminare questi fanciulli, educarli e curarli in tempo, in cliniche speciali, create per loro (che in America vengono chiamati « problem childs ») e se è possibile modificare il loro temperamento, e sviluppare il sentimento morale e sociale, in una certa misura, per tal guisa da raggiungere un grado di adattamento alle esigenze della vita in comune.

Accenno a queste questioni perchè l'ora tarda non mi consente d'intrattenere più a lungo il Senato. Io penso che una delle più gravi questioni che si devono prospettare nel nuovo codice è quella che riguarda i recidivi; perchè è strano lo spettacolo certo non lieto che i recidivi circolino in gran numero nel nostro Paese. Ai recidivi, che ordinariamente commettono delitti non gravi, si applicano ancora le disposizioni dell'attuale codice, le quali debbono essere molto più gravi per la difesa sociale. Invece ora scontano la breve pena, e poi rientrano in circolazione nella società; per i recidivi occorrono disposizioni gravissime. Permetta il Senato che io dichiaro che la vita degli organismi complessi, come quella delle

società, delle nazioni, dei paesi, è governata dalle stesse leggi della vita individuale. Un organismo individuale il quale non è in grado di eliminare gli enzimi o i veleni che produce, o non ha potere di distruggerli è un organismo malato; così pure un organismo sociale il quale produce codesti enzimi che sono un prodotto sociale, e che non sia capace di eliminarli o di modificarli profondamente è un organismo sociale malato. Per tal guisa noi assistiamo al pauroso spettacolo, di una criminalità senza l'uguale, nel nostro Paese.

Per i recidivi il nostro Governo, non parlo solo del presente, ma anche dei passati Governi, non ha altra arma che quella del domicilio coatto. Ma il domicilio coatto è una vergogna in uno Stato civile; perchè i domiciliati coatti ritornano peggiorati nel seno della società dopo un certo tempo; nel domicilio coatto i criminali sono liberi di bere, e tutti sappiamo che l'alcoolismo è una delle ragioni della criminalità recidiva; col domicilio coatto non si ovvia a nessuno degli inconvenienti; spesso eliminiamo più per ragioni politiche o di pubblica sicurezza alcuni di questi esseri, per un po' di tempo, e nulla facciamo per modificarli, per migliorarli, o per eliminarli definitivamente.

Una società che si rispetti non può consentirci la presenza nel suo seno di recidivi o di irriducibili criminali, che sono tormento e minaccia della società stessa che lavora.

Concludo: ancora una volta affermo il concetto sulla natura morbosa della delinquenza, nella proporzione del 70 o forse l'80 per cento; per gli altri 20 o 30 per cento dico subito che hanno un animo tutto affatto differente dalla comune gente sana, che da molti fu argomento di studio. Se mi si domandi se sono veramente dei malati dico che sono degli anormali, non dei malati, e per questo bisogna che il Codice provveda con mezzi speciali per la tutela sociale. Ma se è vero che il 70 o l'80 per cento dei criminali sono malati, anomali per eredità, soprattutto se giovani, i quali possono essere in tempo migliorati da cure e da una particolare educazione, io domando al ministro se pensi che unitamente alla riforma del Codice penale, debba modificarsi il sistema penitenziario. Noi abbiamo un sistema penitenziario dei più antichi dei più incorrispondenti. Esso

fu oggetto di studio e di nobili discussioni in seno al Senato.

Nelle nostre carceri, malgrado gli sforzi per migliorare il governo dei detenuti, il criminale spesso degenera di più. Il Belgio dopo la guerra ha introdotto una modificazione del sistema penitenziario veramente meravigliosa: ha istituito nelle carceri di tutti i gradi, delle scuole, dei laboratori, ma soprattutto delle scuole, per una precisa e particolare educazione, specialmente per la educazione morale. Vi si redige una cartella per ciascun criminale come si fa per gli ammalati, e si conclude dopo rigoroso esame per la possibilità o meno della educabilità, e si propongono metodi e mezzi più idonei e speciali da adottare per singoli criminali, e per le categorie diversi.

L'attuale sistema penitenziario soddisfa solo a qualcuno dei postulati, e non completamente, in quanto sviluppa il potere inibitivo che la pena inflitta esercita sulle tendenze criminose di una categoria di uomini deboli. Ne deriva in parte la difesa sociale con l'eliminare dal consorzio umano, per un tempo determinato, un individuo che l'offese con un crimine perpetrato che contrasta col senso morale e con gli interessi morali e materiali della comunità. Esso non provvede né alla cura del delinquente malato, né alla educazione dei non veramente malati ma deboli ed anormali; e tanto meno provvede, rigorosamente parlando, alla tutela sociale. È penoso pensare che il nostro paese, che ha fornito un poderoso pensiero scientifico agli altri, e basta ricordare Cesare Beccaria e la scuola di antropologia criminale impersonata in Cesare Lombroso, e dove da tempo è stata agitata la questione sulla necessità della riforma del sistema penitenziario, sia rimasto indietro a molti altri paesi, i quali hanno attinto al nostro pensiero ed hanno intanto compiuto o sono in via di attuare la grande riforma.

Se non si associa la riforma del sistema penitenziario a quella del codice penale, questa del codice penale resterà lettera morta, e le cose continueranno ad andare come vanno. Concetto fondamentale è che dobbiamo educare, sviluppare, adattare all'ambiente moltissimi di questi delinquenti, sottrarli alle condizioni che determinano i crimini, cioè curare le malattie, come la sifilide, l'alcoolismo ed

altre che determinano la criminalità, prendere provvedimenti soprattutto per quelli che non si adattano all'ambiente, i quali non subiscono le modificazioni benefiche dell'educazione e devono essere eliminati dalla Società. Ragione per la quale, e giustamente, la relazione Ferri indica che non il crimine solamente debba essere considerato nella pena, ma soprattutto il criminale e il grado di pericolosità.

Ma se non abbiamo mezzi adatti, onorevole ministro, se ella non affronta tutto intiero il problema, utilizzando le norme che si desumono dalla indagine scientifica, io credo non ne faremo niente, e questa sarà una tra le manchevolezze politiche e sociali del nostro paese.

Onorevoli colleghi, ho accennato ai problemi principali che mi si sono presentati alla mente, quali io da molto tempo vado concretando. L'educazione morale, dal cui difetto nasce la delinquenza, è uno dei più gravi problemi di un paese civile. La profilassi della delinquenza è una delle funzioni fondamentali dello Stato, in un paese che non rinuncia ai postulati della civiltà.

La profilassi ha un contenuto pratico; la lotta contro l'alcoolismo, contro la sifilide, contro la tubercolosi, i quali sono fattori che forniscono un notevole contingente di criminalità, rappresenta un dovere statale; ma soprattutto occorre l'educazione, l'educazione morale del popolo. Ora, (mi dispiace che non sia presente il ministro della pubblica istruzione, ma avremo opportunità di parlare anche di questo in altra occasione), quale educazione riceve il nostro popolo? Nella famiglia! Non credo, perchè i vincoli disciplinari della famiglia sono molto rallentati da qualche tempo a questa parte. Nella Chiesa? La frequentano relativamente pochi. Io non sono un anti-religioso; ma vorrei la religione educativa: la religione per i fini della educazione non può essere solamente dogmatica, il dogma non penetra nelle coscienze. Ci vuole qualche cosa di più del dogma. È il simbolo che il ministro (gentile volle del crocifisso nelle scuole, può essere una disposizione di qualche importanza, ma non può, né deve rimanere soltanto un simbolo; ci vuole ben altro per educare il nostro popolo! E non entriamo più oltre in questo argomento. Sta di fatto che lo Stato deve

mettersi questo poderoso problema, di fronte al fenomeno così grave come quello della criminalità nel nostro paese, specialmente se insidia l'organismo statale della nazione. Di fronte a questo pericolo lo Stato ha un solo dovere, quello di disciplinare la vita, educando il popolo: esso si deve preoccupare di questo fenomeno che irradia una luce sinistra sulle qualità morali della razza.

Signori: io mi auguro che queste poche parole possano essere di incitamento all'animo del Ministro, il quale, di sicuro è preparato colla sua cultura ad affrontare siffatto difficile problema. La criminalità deve diminuire, e deve concorrere a diminuirla la riforma dei codici e quella del sistema penitenziario; deve diminuire perchè è il solo elemento base di ogni civiltà e che ci assicura la estimazione nei rapporti internazionali.

Bisogna far largo alle idee ed all'opera ec-citatrice della educazione morale dei popoli. Il crescente e complicato ingranaggio delle relazioni nazionali ed internazionali dei singoli uomini, e di gruppi sociali fanno obbligo sia allo Stato, sia agli enti che più specialmente sono designati alla istruzione ed alla educazione popolare, a mantenere questo problema nel punto focale della loro missione. La decadenza o la fiacchezza morale di alcuni paesi, se non corretta in tempo, rimane elemento degenerativo, ed ha una non trascurabile influenza sulle fortune nazionali. (*Applausi, molte congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Il seguito della discussione su questo disegno di legge è rinviato a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Albricci, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Artom, Auteri Berretta.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Battaglieri, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Be-

rio, Bertetti, Berti, Bianchi Leonardo, Bianchi Luigi, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Boni, Bonicelli, Bonin, Borea D'Olmo, Borromeo, Boselli, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capotorto, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cattaneo, Caviglia, Cefalo, Cefaly, Cesareo, Chersich, Chimienti, Ciccotti, Cimati, Cirmeni, Cito Filomarino, Civelli, Cocchia, Colonna, Colosimo, Contarini, Cornaggia, Corradini, Credaro, Cremonesi, Cusani Visconti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Tullio, De Vito, Di Bagno, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Fadda, Faelli, Faina, Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fracassi, Francicana, Fratellini, Frola.

Gabba, Gallina, Gallini, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Gatti, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Grassi, Greppi, Grosoli, Grossich, Guala, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lanciani, Libertini, Loria, Lucchini, Luiggi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Manna, Marcello, Marghieri, Mariotti, Martini, Martino, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazzoni, Mengarini, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi, Nava, Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Novaro.

Olivieri, Orlando, Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantano, Paternò, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pironti, Pitacco, Podestà, Poggi, Polacco, Porro, Pozzo, Pullè, Puntoni.

Raineri, Rajna, Rava, Rebaudengo, Resta Palavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rossi di Monte Lera, Rota Francesco, Ruffini.

Salmoiraghi, Sanarelli, Sanjust Di Teulada, San Martino, Sanminiattelli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Sechi, Segrè, Serristori, Setti, Sili, Simonetta, Sinibaldi,

Soderini, Sormani, Spirito, Squitti, Stoppato, Suardi, Supino.

Tacconi, Taddei, Tamassia, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Treccani, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valvassori Peroni, Venosta, Venturi, Venturi, Venzi, Vicini, Viganò Vigliani, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zerboglio, Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue (N. 8 A):

Senatori votanti	257
Favorevoli	226
Contrari	31

Il Senato approva.

Approvazione del Protocollo relativo alle clausole d'arbitrato in materia commerciale, stipulato a Ginevra il 24 settembre 1923 (N. 41):

Senatori votanti	257
Favorevoli	226
Contrari	31

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1924, n. 462, che autorizza il ministro dell'economia nazionale a sospendere l'applicazione dell'art. 15 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ai contratti riguardanti azioni di Società anonime o di Società in accomandita per azioni esercenti il credito (N. 3):

Senatori votanti	257
Favorevoli	221
Contrari	36

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1124, relativo alla cessione dello stabilimento Vittorio Emanuele III in Sanluri all'Opera nazionale pro combattenti (N. 14):

Senatori votanti	257
Favorevoli	223
Contrari	34

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1924, n. 768, che stabilisce nuove tariffe per la spedizione del materiale di propaganda (N. 16):

Senatori votanti	257
Favorevoli	220
Contrari	37

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1924, n. 771, che reca modificazioni al Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, relativo alle riscossioni per conto di terzi. Rimborso somme anticipate per eventuali protesti (N. 19):

Senatori votanti	256
Favorevoli	227
Contrari	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 955, riguardante l'esenzione dalle tasse postali per l'invio di corrispondenze raccomandate da parte di Enti semistatali (N. 26):

Senatori votanti	257
Favorevoli	230
Contrari	27

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1924, n. 791, concernente la conferma in carica e la sostituzione dei membri elettivi nelle Commissioni centrale e provinciali delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche (N. 21)

Senatori votanti	527
Favorevoli	227
Contrari	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1259, portante modificazioni nella costituzione della Commissione tecnico-legale istituita col Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 71 (N. 27):

Senatori votanti	257
Favorevoli	230
Contrari	27

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1357, relativo alla costituzione del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni di disciplina, presso il Ministero delle comunicazioni, per il personale e pei servizi postali, telegrafici e telefonici (N. 28):

Senatori votanti	257
Favorevoli	225
Contrari	32

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (N. 87).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1924, n. 1216, riflettente la nomina a sottotenente medico di complemento e di riserva degli aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia (N. 31):

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1407, circa la valutazione del periodo di prova agli effetti della nomina ad insegnante ordinario nei Regi istituti nautici per i provenienti dagli ufficiali della Regia marina (N. 33):

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1646, riguardante il tratta-

mento economico al personale militare della Regia marina destinato a terra nelle colonie (N. 36):

Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1580, che modifica l'articolo 5 della legge 6 luglio 1911, n. 648, circa il reclutamento dei gestori di magazzino e di cassa (N. 37):

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1924, n. 834, relativo ai compensi ai membri di Commissioni esaminatrici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione (N. 44):

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1587, relativo all'accertamento e riscossione dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza degli impiegati e salariati degli enti locali (N. 52):

Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1924, n. 1627, contenente disposizioni per le Soprintendenze alle opere di antichità e belle arti (N. 67):

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1693, col quale fu istituita la Camera di Commercio e Industria dell'Jonio in Taranto (N. 81):

Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1924, n. 1435, concernente modificazione nella composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero delle colonie (N. 73):

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1237, recante norme sul trattamento di previdenza del personale addetto alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, esonerato dal servizio dal 1° gennaio 1923 (N. 53):

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1478, concernente norme per le Commissioni d'inchiesta in materia di opere pubbliche interessanti l'Amministrazione dello Stato (N. 62):

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 (N. 80).

La seduta è tolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 11 febbraio 1925 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 23 GENNAIO 1925

N. 8-A.

Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

I canoni enfiteutici, i censi e tutte le altre prestazioni perpetue di qualsiasi natura, possono essere affrancate da chi ne è debitore, nonostante patto, disposizione o legge in contrario, salvo quanto è disposto nell'articolo 14. Parimenti possono essere affrancati i canoni enfiteutici temporanei.

I predetti canoni ed altre prestazioni, quando consistono in una quota di prodotti naturali, possono sempre, a richiesta di chi vi ha diritto, esser ridotti a misura annua fissa.

L'affrancazione e la riduzione a misura fissa avranno luogo secondo le norme stabilite negli articoli seguenti, anche se l'obbligo delle prestazioni sia stato costituito anteriormente alla presente legge.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge le prestazioni, di cui all'articolo precedente, qualora la perpetuità non ne sia dichiarata nei loro titoli o in documenti che ne tengano luogo, sono considerate perpetue:

1° se nei titoli o documenti medesimi non ne sia espressa la durata, nè questa sia stata o possa essere altrimenti accertata;

2° se per legge, per consuetudine o per convenzione possa riconoscersi obbligatoria la indeterminata rinnovazione del titolo costitutivo;

3° se siano state costituite almeno a terza generazione o per durata almeno di 100 anni: purchè, al momento della affrancazione, nel primo caso non sia ancora iniziata l'ultima generazione, e nell'altro la durata residuale sia superiore a 33 anni.

Art. 3.

Il prezzo di affrancazione si determina capitalizzando, sulla base dell'interesse legale, la somma dovuta per la prestazione in denaro, ovvero quella corrispondente al valore delle derivate, se in queste la prestazione consista.

La prestazione è determinata dal titolo o da equipollente documento: in mancanza, il capitale si determina sulla base delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio anteriore all'affrancazione.

Sono salve le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo inferiore; e per le enfiteusi concesse a tempo determinato, e non eccedente i trenta anni, sono salve anche le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo maggiore, che non deve però nell'aumento eccedere il quarto del capitale determinato a norma del comma precedenti.

Art. 4.

Se la prestazione consiste in una somma di denaro, la determinazione del corrispondente capitale ha luogo in base alla quantità numerica della somma stessa nella moneta legale cor-

rente al momento dell'affrancazione, qualunque sia la specie della moneta prevista nel titolo o corrente al tempo della costituzione di questo.

Questa disposizione non si applica qualora, risultando dal titolo l'obbligo espresso del pagamento in una determinata specie di moneta, con questa o con ragguaglio ad essa siansi fatti i pagamenti annuali senza interruzione negli ultimi cinque anni. In questo caso non avrà luogo l'aumento di cui all'art. 10.

Art. 5.

Se la prestazione consiste in quantità fissa di derrate, la somma corrispondente, per la formazione del capitale, si determina nella media del valore delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio.

Se invece consiste in una quota di derrate, per determinare la somma da capitalizzare nel modo suddetto, deve la quota stessa esser ridotta ad una misura annua fissa, corrispondente alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo decennio.

Art. 6.

Qualora la misura della prestazione sia stabilita non in modo eguale per tutta la sua durata, ma progressivo o decrescente, la somma da capitalizzare, la quantità fissa o la quota delle derrate si determina, rispettivamente, in base alla media delle somme, delle quantità e delle quote corrisposte nell'ultimo decennio, se si tratti di prestazione progressiva; in base alla media delle somme, delle quantità o delle quote che si dovrebbero corrispondere nel decennio successivo all'affrancazione, se si tratti di prestazione decrescente.

Nell'ultimo caso, però, la determinazione del valore delle derrate o della quantità di esse corrispondente alla quota della prestazione è fatta in base alla media del decennio precedente.

Art. 7.

Per i canoni di carattere enfiteutico o in qualsiasi modo dipendenti da un fondo determinato, il valore delle derrate è accertato nella provincia dove è situato il fondo o la maggior parte di esso, e per le altre prestazioni nella provincia nella quale l'obbligazione deve essere eseguita.

All'uopo ogni Camera di commercio pubblicherà annualmente, in base ai prezzi correnti nella rispettiva circoscrizione, la media decennale delle derrate più in uso. Per le altre il valore sarà fissato dal prefetto, su richiesta dell'interessato, previo parere della locale Camera di commercio.

Art. 8.

Il prezzo di affrancazione per tutte le prestazioni di cui all'art. 1, qualora ne siano creditori il demanio o qualunque altra amministrazione dello Stato, il fondo per il culto, gli economati generali dei benefizi vacanti, le provincie, i comuni ed ogni persona giuridica soggetta a tutela governativa, e l'obbligo della prestazione sia anteriore alla legge 22 giugno 1905, n. 268, è fissato nella somma corrispondente a 15 annualità, quando il valore della prestazione originaria, o di ciascuna delle parti in cui questa possa essersi divisa, non supera lire 50 annue.

Anche in tale caso è dovuto l'aumento di cui all'art. 10.

Restano ferme, in quanto siano applicabili, le facilitazioni concesse dalla legge 29 giugno 1893, n. 347.

Art. 9.

Il prezzo di affrancazione può essere pagato anche mediante titoli del debito pubblico consolidato al 5 %, calcolati, però, al valore reale: tale sarà ritenuto quello risultante, nel sabato precedente al contratto o al deposito del prezzo, dalle liste della borsa del luogo in cui deve eseguirsi il pagamento, ovvero, in mancanza, di quella del luogo più vicino.

Art. 10.

Per le prestazioni in denaro, siano enfiteutiche o di qualunque altra natura, di cui l'obbligo sia sorto anteriormente al 1° gennaio 1919, l'affrancante, oltre il prezzo determinato in conformità degli articoli precedenti, deve pagare un supplemento pari alla quinta parte del prezzo medesimo.

D'altrettanto è aumentata la prestazione, qualora non sia affrancata; l'aumento decorre dal 21 agosto 1923. In tal caso il prezzo della

eventuale successiva affrancazione è determinato sulla prestazione così aumentata senza ulteriori aumenti.

Art. 11.

Nelle affrancazioni delle enfiteusi per le quali sia dovuto un laudemio, deve pagarsi al concedente, oltre al prezzo di affrancazione, una indennità, che, in mancanza di speciale pattuizione, è determinata nella metà del laudemio stesso nel caso di enfiteusi perpetua, e nei tre quarti nel caso di enfiteusi temporanea.

Qualora l'ammontare del laudemio debba esser determinato in relazione al valore dell'utile dominio sul fondo, questo valore sarà stabilito, in caso di disaccordo tra le parti, da un perito nominato dal presidente del tribunale, che giudicherà inappellabilmente come arbitro amichevole compositore.

Art. 12.

Qualora al concedente o al creditore siano riservati diritti di godimento o di uso il prezzo di affrancazione, dovuto a norma dei precedenti articoli, è aumentato in corrispondenza del valore dei diritti che con l'affrancazione vengono a cessare.

Corrispondente aumento sarà pure dovuto, quando il concedente o il creditore abbia acquistato diritti che aumentano in modo permanente il valore del fondo.

Il prezzo è invece diminuito quando il concedente o il creditore viene liberato con l'affrancazione da oneri, che, secondo la legge del tempo in cui fu costituito l'obbligo della prestazione, sarebbero stati a carico dell'enfiteuta o del debitore.

Gli stessi criteri saranno applicati per le comutazioni di cui all'art. 1.

Art. 13.

Per le affrancazioni delle enfiteusi temporanee il prezzo da pagarsene al concedente può ricevere un congruo aumento; che, in mancanza di accordo fra le parti, è fissato dall'autorità giudiziaria, premessa la perizia del fondo e tenuto conto di ogni pregiudizio che il concedente stesso possa avere.

Art. 14.

Nelle enfiteusi di fondi rustici le parti possono convenire la rinuncia al diritto di affrancazione per un tempo non superiore a 50 anni, se la superficie del fondo non sia maggiore di 10 ettari e concessionario ne sia il diretto coltivatore; non superiore a 30 anni in tutti gli altri casi.

Se è convenuta una durata maggiore, questa viene ridotta ai termini anzidetti.

Restano, per altro, in vigore le leggi speciali che consentono la rinuncia al diritto di affrancazione per un diverso periodo di tempo.

Art. 15.

Nella procedura di affrancazione dell'enfiteusi, l'atto stipulato tra il concedente e l'affrancante o, in mancanza di esso, la domanda giudiziale si dovrà trascrivere a norma degli articoli 1936 e seguenti del codice civile. La sentenza deve essere annotata in margine della trascrizione della domanda giudiziale.

Prima della domanda giudiziale o qualora nel momento della trascrizione dell'atto stipulato tra le parti risultino iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, l'affrancante dovrà depositare nella locale cassa dei depositi e prestiti il prezzo di affrancazione nella misura stabilita dalla presente legge.

Gli effetti giuridici dell'affrancazione rispetto ai terzi si avranno dalla data della trascrizione dell'atto stipulato tra le parti o dalla data dell'annotazione della sentenza. A tali formalità il conservatore delle ipoteche non potrà procedere, ove la parte che chiede la trascrizione o l'annotazione della sentenza non provi che sia stato eseguito il deposito a termine del precedente capoverso, oppure, in mancanza di iscrizioni ipotecarie, che sia stato effettuato il pagamento del prezzo di affrancazione.

Art. 16.

In caso d'iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, provvede alla ripartizione del prezzo depositato il pretore nella cui giurisdizione trovasi il fondo da affrancare o la maggior parte di esso, previa citazione delle parti e dei creditori ipotecari a cura del più diligente.

Qualora sorgano contestazioni, il pretore rimette le parti a udienza fissa avanti l'autorità giudiziaria competente.

Art. 17.

Qualora il deposito sia stato fatto in seguito di domanda giudiziale di affrancazione, e non risultino iscrizioni ipotecarie, il deposito stesso sarà ritirato dal concedente mediante presentazione del decreto di svincolo emesso dal pretore, in base al certificato del conservatore delle ipoteche.

Se, al contrario, esistano iscrizioni ipotecarie, il deposito sarà svincolato dai creditori, mediante presentazione del provvedimento di ripartizione, di cui all'articolo precedente, e poi anche dal concedente per la eventuale eccedenza.

Art. 18.

Le spese di affrancazione sono a carico dell'affrancante eccetto quelle che dipendono dal procedimento reso necessario dalle iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, per le quali si procede a' termini degli articoli 370 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 19.

Se la prestazione non supera il valore di lire 10, gli atti dell'affrancazione, sia in via giudiziaria che contrattuale, sono esenti dalle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

Se la prestazione supera il valore di lire 10, ma non di lire 100, gli atti medesimi sono soggetti alla metà delle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

Nei casi sopra indicati, gli onorari o compensi dovuti al notaio o altro pubblico ufficiale che presti la sua opera negli atti di affrancazione, sono ridotti nel primo caso ad un quarto, nell'altro alla metà di quelli stabiliti dalle rispettive tariffe.

Art. 20.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le disposizioni transitorie e ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione della presente legge, nonchè a coordinare la medesima con le altre leggi vigenti.

Art. 21.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.